



Comune di San Gervasio Bresciano

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. 19/06/97, n. 218

Art.1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art.2: Ambito di applicazione dell'istituto

Art.3: Attivazione del procedimento per la definizione

Art.4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art.5: Procedimento di iniziativa del contribuente

Art.6: Invito a comparire per definire l'accertamento

Art.7: Atto di accertamento con adesione

Art.8: Riduzione delle sanzioni

Art.9: Perfezionamento della definizione

Art.10: Effetti della definizione

Art.11: Decorrenza e validità

Art. 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di San Gervasio Bresciano per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
2. Per il tramite dell'accertamento con adesione si giunge ad una definizione del rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione Comunale, sulla base del riconoscimento, espresso dal contribuente, della correttezza delle richieste formulate dall'Amministrazione Comunale e con l'applicazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle più favorevoli norme sanzionatorie contenute nel presente regolamento

Art. 2: Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni (tramite il cosiddetto "accertamento per omesso, incapiente o ritardato versamento").
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati
3. Il ricorso dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi

Art. 3: Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'ufficio, con lettera d'invito, prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b. su istanza del contribuente, a seguito di accertamento, ispezione o verifica o all'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento non preceduta da lettera di invito, e comunque, in ogni tempo decorsi i termini per il ravvedimento operoso.

Art. 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di

accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria (consistente nell'indicazione degli elementi che devono essere contenuti nell'avviso di accertamento secondo le leggi di imposta) suscettibile di accertamento nonchè del giorno, ora e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invito di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile

Art. 5: Procedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei casi descritti all'art.3 lett.b), può formulare motivata istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico ed il codice fiscale
2. L'impugnazione dell'avviso tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di notifica sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6: Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente all'appuntamento indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo che entro tale termine sia presentata richiesta di differimento avanzata dal contribuente ed accolta dall'ufficio.
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto dal Funzionario Incaricato del procedimento.

Art. 7: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato) e dal Dirigente dell'Ufficio o dal Funzionario incaricato.
2. Il delegato deve essere munito di procura generale o speciale redatta nelle forme previste dalla legge.
3. La procura speciale deve essere almeno conferita per iscritto con firma autenticata.

4. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado o, nel caso di persone giuridiche, quando venga conferita a propri dipendenti.
5. I soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, e per le sole materie a questi riconosciute, possono essi stessi autenticare la sottoscrizione della procura speciale a loro conferita.
6. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 8: Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni applicabili per le violazioni contestate sono ridotte ad un quarto del minimo edittale qualora il contribuente perfezioni l'adesione effettuando il versamento delle somme complessivamente dovute ai sensi del successivo art.9
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 9: Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, comunque, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale se antecedente.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Nel caso di riscossione tramite ruolo esattoriale l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo di importi (tributi, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale come previsto dal vigente regolamento delle entrate.

Art. 10: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto

soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto dal seguente comma.

2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso dell'ente alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento.

Art. 11: Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2010.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare e disposizione non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



Delibera n° 12 del 31/03/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2010 addì trentuno del mese di marzo alle ore 18.30 convocata nella Sala Consiliare, P.zza Donatori di Sangue 1, previa le osservazioni di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BOZZONI CESARE	Sindaco
PINI PIERANGELO	Consigliere
PRESTINI PIERANGELO	Consigliere
BOFFELLI LUCA	Consigliere
BONETTI ENRICO	Consigliere
MANENTI ALICE	Consigliere
MIGLIORATI ROBERTO	Consigliere
SCOLARI ROBERTO	Consigliere
PAGIARO ANTONIO MARIO ERNESTO	Consigliere
BALDO MARIANNA	Consigliere

Totale presenti: 10

Sono assenti:

ARCARI RENATO	Consigliere
BONETTA DAVIDE	Consigliere
TEDOLDI ORNELLA MARIA	Consigliere

Totale assenti: 3

Assistono in qualità di assessori esterni: BRAGA MARIO. SACCHI GIACOMO

Assiste il Segretario Comunale PICCOLI DR. LUCIANO che provvede alla stesura del presente verbale

Il sig. **Bozzoni Cesare** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
D.lgs.19/06/97 n.218

Comune di San Gervasio Bresciano

Si assenta il Consigliere Sig.ra Tedoldi Ornella portando i consiglieri presenti a n. 10

Il Sindaco ricorda che il Comune ha affidato ad un soggetto esterno l'incarico di svolgere verifiche in merito alla I.C.I., per cui si rende necessario adottare il regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui espone i contenuti.

Il consigliere Pagiario si dichiara favorevole all'adozione del regolamento e sottolinea la necessità che nei confronti dei cittadini, soprattutto quelli anziani, si operi con atteggiamento non vessatorio.

Il Sindaco condivide e fornisce assicurazioni in merito.

Visto il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 N° 267.

Con voti favorevoli unanimi n. 10 su 10 consiglieri presenti

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione D.lgs.19/06/1997 n. 218 composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale.
- 2) di dichiarare con unanime e successiva votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Comune di San Gervasio Bresciano

Delibera n° 12 del 31/03/2010

Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BOZZONI CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCOLI DR. LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 e 125 D.lgs.267/00)

n. 40 Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il **19/04/2010** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCOLI DR. LUCIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del D.Lgs 267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

San Gervasio Bresciano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccoli dr. Luciano

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

San Gervasio Bresciano, li 19/04/2010



Il Funzionario Incaricato
Trainini Rosa

Comune di San Gervasio Bresciano
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 E 153
5° comma del t.u. - D. Lgs. n. 267/2000

in merito alla deliberazione avente per oggetto :

**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI
COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
D.lgs.19/06/97 n.218**

Settore Amministrativo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Gervasio, li 31/03/2010

IL RESPONSABILE DEL Settore Amministrativo
(F.to TRAININI ROSA)